

Il giorno **12 Settembre 2009** viene fondato il **Comitato Nazionale Diritti Umani** denominato **"Articolo Ventotto"**, firmato e promulgato dall'Assemblea Costituente presso la Sala del Consiglio Comunale del Quartiere 4, a **Firenze**, in Via delle Torri n° 23.

## **PREMESSA**

**"Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati."**

- Articolo 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani - New York 10 dicembre 1948 -

### **Titolo I:**

#### **Scopi, Metodi e Principi Ispiratori**

##### **Art.1 – Scopi**

Il Comitato Nazionale per i Diritti Umani "Articolo Ventotto", con l'acronimo "Art.28-CNDU", si impegna per proporre e affinché vengano promulgati testi normativi di varia natura che istituiscano, nelle venti Regioni d'Italia e presso la Presidenza della Repubblica, rispettivamente Organi di Consultazioni ed un Ufficio per i Diritti Umani, con il fine di promuovere una loro sensibilizzazione più diffusa presso la popolazione ed una tutela più concreta nell'azione delle istituzioni pubbliche, anche in modo da favorire una migliore attuazione dei trattati internazionali sottoscritti in tema dallo Stato Italiano, per conto e a nome del Popolo italiano.

Per il perseguimento di tali scopi l'Art.28-CNDU si adopererà anche nella raccolta delle firme necessarie a permettere l'iniziativa dei testi di legge popolare istitutivi di tali organi, secondo le modalità e nel numero previsti dalla Costituzione, dagli Statuti regionali e dalle leggi della Repubblica.

##### **Art.2 – Metodi**

L'attività dell'Art.28-CNDU non ha scopo di lucro e non ha alcun interessamento nello svolgere attività commerciali né politico partitiche.

Gli scopi preposti saranno perseguiti - tramite attività e promozioni di solidarietà umanitaria, politica, educativa, culturale, sociale, economica ed ambientale - sempre nel rispetto delle leggi della Repubblica.

Per qualunque attività svolta nel perseguimento dei propri scopi, che tuttavia necessiti di finanziamenti, i suddetti verranno coperti con contributi degli aderenti ed eventualmente con quote volontarie e libere da parte di enti, anche pubblici, che sponsorizzano l'Art.28-CNDU, secondo i modi previsti dal presente Statuto ed in ogni caso nel rispetto del Titolo V di questo.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a disporre lo scioglimento dell'ente esclusivamente con delibera che riconosca integralmente raggiunti gli scopi di cui all'articolo 1 del presente Statuto o l'impossibilità oggettiva di poterli ancora perseguire.

### **Art.3 – Principi Ispiratori**

I principi riconosciuti come ispiratori dell'attività dell'Art.28-CNDU e a cui ogni aderente, persona fisica o giuridica, è tenuto al rispetto, pena l'esclusione, sono:

- ✓ **Costituzione della Repubblica Italiana**, firmata a Roma, dall'Assemblea Costituente, il 22 dicembre 1947;
- ✓ **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani**, firmata a New York il 10 dicembre 1948;
- ✓ **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)**, firmata a Roma il 4 novembre 1950;
- ✓ **Convenzione di Ginevra**, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951;
- ✓ **Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ESC)**, firmato a New York il 16 dicembre 1966;
- ✓ **Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici**, firmato a New York il 16 dicembre 1966 ;
- ✓ **La Convenzione sui diritti dell'infanzia**, firmata a New York il 20 novembre del 1989;
- ✓ **Il trattato (protocollo) di Kyōto, Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC)**, firmato a Kyōto l'11 dicembre 1997;
- ✓ **Obiettivi di Sviluppo del Millennio**, firmata a New York l'8 settembre 2000;
- ✓ **Documento Etico per la Progettazioni e le Pianificazioni delle Attività Sociali e Pubbliche dell'Art.28-CNDU**, firmato a Firenze il 12 settembre 2009 contestualmente all'Atto Costitutivo dell'Articolo Ventotto - Comitato Nazionale per i Diritti Umani e in appendice allo Statuto.

### **Titolo II:**

#### **Delle Persone aderenti**

##### **Capo I: Persone Fisiche**

### **Art.4 – Ammissione delle Persone Fisiche**

Può aderire "all'Articolo Ventotto-Comitato Nazionale per i Diritti Umani" qualunque soggetto maggiorenne che condivida gli scopi, i metodi e i principi ispiratori espressi nella Premessa e nel Titolo I e che, nel perseguimento di questi, si impegni secondo le linee guida e i metodi fissati legittimamente dal presente Statuto e dagli Organi dell'Art.28-CNDU.

Chi intenda aderire formalmente all'Art.28-CNDU deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, fornendo una dichiarazione in cui affermi di condividere e di volersi applicare sinceramente per il perseguimento degli scopi espressi nella Premessa e nel Titolo I del presente Statuto ed affermi inoltre l'impegno di approvare ed osservare lo Statuto ed i principi ispiratori dell'Art.28-CNDU.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere, in ordine alle domande di ammissione formale, entro 60 giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento espresso di accoglimento della domanda entro il termine prescelto si intende accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le motivazioni.

Nessuno può comunque aderire all'Art.28-CNDU due mesi prima delle elezioni per il rinnovo del Direttivo.

L'adesione formale all'Art.28-CNDU non è in ogni caso necessaria per partecipare alle riunioni dell'Assemblea dell'ente e godere dei diritti elencati nell'articolo 5 del presente Statuto ad eccezione del diritto di eleggere i membri del Consiglio Direttivo.

## **Art.5 – Partecipazione alle attività delle Persone Fisiche aderenti**

Ogni aderente può partecipare alla vita dell'Art.28-CNDU, con il diritto di formulare proposte ed osservazioni negli spazi e secondo le modalità appositamente preposte.

Ha il diritto di produrre e presentare, presso gli spazi appositamente preposti, documenti utili per le finalità dell'Art.28-CNDU.

Ha diritto e dovere di essere informato sulle attività, di poter visionare verbali, conti, memorie e documenti prodotti dai vari organi interni, di interagire con ognuno di questi ed essere tenuto al corrente delle riunioni dei suddetti organi.

Gli aderenti in maniera formale all'Art.28-CNDU partecipano all'elezione dei membri amministratori del Consiglio Direttivo secondo le modalità disposte dall'articolo 12 del presente Statuto.

L'adesione all'Art.28-CNDU non comporta, per gli aderenti formali, obblighi di finanziamento ulteriori, il cui mancato esborso possa essere in alcun modo sanzionato, rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al rinnovo di iscrizione annuale. Resta comunque sempre salva la facoltà di tutti gli aderenti all'Art.28-CNDU di effettuare liberamente versamenti straordinari. Tutti i versamenti al fondo di dotazione non sono ripetibili né in caso di morte, né di recesso o di esclusione, né in nessun altro caso.

Ogni aderente può recedere liberamente in ogni momento comunicando per iscritto il recesso al Presidente. Il Direttivo, informato dal Presidente, ne prende semplicemente atto.

## **Capo II: Persone Giuridiche**

### **Art.6 – Ammissione delle persone giuridiche**

"L'Articolo Ventotto-Comitato Nazionale per i Diritti Umani", pur apartitico e costituito per le uniche finalità esposte nel presente Statuto, favorisce la collaborazione e la sponsorizzazione delle sue attività da parte di qualunque ente, anche se non giuridicamente riconosciuto, i cui scopi siano compatibili con la Premessa e col Titolo I del presente Statuto e in particolare con i "Principi Ispiratori" in esso contenuti, oltre che con i principi fondanti e le leggi della Repubblica.

Nessuna persona giuridica può comunque esser ammessa all'Art.28-CNDU sei mesi prima delle elezioni per il rinnovo del Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, esclusivamente in base ai criteri da questo articolo esposti, delibera l'ammissione dell'ente richiedente a collaborare in base alle modalità da questo Capo esposte e dispone inoltre che sia iscritto tra gli enti sponsorizzatori in un apposito Registro custodito e aggiornato dal Presidente dell'Art.28-CNDU e liberamente visionabile.

Per deliberare l'ammissione è necessario che il Consiglio Direttivo disponga dello Statuto dell'ente richiedente e di una deliberazione di un organo idoneo del suddetto a decidere sull'adesione di questo all'Art.28-CNDU, assieme ad un documento scritto ed altrettanto ufficialmente deliberato dall'ente intenzionato ad aderire che dichiari la compatibilità dei suoi scopi con la Premessa, gli scopi, i metodi e i Principi Ispiratori dell'Art.28-CNDU come esposti nel Titolo I del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere, in ordine alle domande di ammissione, entro 60 giorni dal ricevimento dell'ultimo dei documenti sopra richiesti, rimanendo la suddetta, fino a tale momento, sospesa. In assenza di un provvedimento espresso di accoglimento della domanda entro il termine prescelto si intende respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le motivazioni.

Il recesso di ogni persona giuridica è libero e valido dal momento in cui venga comunicato, per iscritto e in carta intestata, all'indirizzo del Consiglio Direttivo dell'Art.28-CNDU da un soggetto o da un organo dell'ente recedente a ciò legittimato.

Il recesso, appena il Direttivo ne abbia preso atto, è annotato a cura del Presidente nel Registro delle persone giuridiche aderenti all'Art.28-CNDU attraverso la cancellazione dell'ente receduto da questo.

### **Art.7 – Partecipazione alle attività delle persone giuridiche**

Oltre ad avere il diritto ad essere tenuta periodicamente informata delle attività dell'Art.28-CNDU, ogni persona giuridica, iscritta nel Registro di cui all'articolo 6, può presentare ufficialmente al massimo un candidato per l'elezione al Direttivo. La presentazione deve essere in ogni caso fatta perentoriamente prima dello scadere del sessantesimo giorno anteriore la data di fine mandato dei membri del Consiglio Direttivo in carica e deve essere legittimamente manifestata da un organo competente dell'ente proponente.

Più persone giuridiche, iscritte nel Registro di cui all'articolo 6, che siano riconosciute, l'una rispetto ad altre, distaccamenti o entità ausiliare facenti parte di una stessa federazione o gruppo di enti in qualunque modo collegati o anche siano riconosciute come duplicato l'una di un'altra sono abilitate a presentare non più di un candidato comune d'accordo alle elezioni per il rinnovo del Direttivo.

Ogni persona giuridica aderente assume inoltre l'impegno di sostenere, promuovere e propagandare l'attività dell'Art.28-CNDU durante ogni sua iniziativa e tramite ogni idonea piattaforma a cui abbia accesso.

Potrà essere sollecitato dal Direttivo il versamento di un libero e non obbligatorio contributo in denaro a carico delle persone giuridiche aderenti all'Art.28-CNDU, restando in ogni caso sempre salva per le suddette la facoltà di fornire volontariamente fondi, mezzi o materiali.

### **Titolo III:**

#### **L'Organizzazione interna dell'Art.28-CNDU**

##### **Art.8 – Organi dell'Art.28-CNDU**

Sono organi dell' Art.28-CNDU:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo (o Direttivo)
- Il Presidente
- Il Vice-Presidente
- Il Coordinatore Regionale

##### **Capo I: L'Assemblea**

##### **Art.9 – Composizione, Convocazione e Costituzione dell'Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti formalmente registrati. Le sue riunioni sono in ogni caso liberamente aperte a chiunque voglia parteciparvi.

L'Assemblea è convocata previa comunicazione scritta dal Presidente agli aderenti che abbiano rilasciato un indirizzo di posta elettronica, tramite il sito web ufficiale dell'Art.28-CNDU ed inoltre tramite affissione presso i locali della sede nazionale in Via Antonio Ciseri n° 11, a Firenze, almeno 14 giorni prima dalla data fissata per tale convocazione dai membri del Consiglio Direttivo o, quando ritenuto necessario, dal Presidente stesso.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Presidente anche quando ne facciano richiesta almeno 1/3 degli aderenti formali persone fisiche, sempre nel rispetto dei termini di cui sopra.

Le riunioni dell'Assemblea non devono essere obbligatoriamente, ma solo preferibilmente, tenute presso i locali della sede dell'Art.28-CNDU. Per favorire infatti la partecipazione attiva di tutti i membri sul territorio Italiano alle riunioni della suddetta, è possibile, per l'organo che ne abbia disposto la convocazione, all'atto di questa, specificare che una particolare riunione si possa tenere anche presso altri locali siti in altre località.

Il Presidente redige l'ordine del giorno in base a quanto deciso d'accordo con i membri del Direttivo e alle richieste degli associati e delle Commissioni di lavoro, concludendo sempre il suddetto con il punto "varie ed eventuali".

Sempre il suddetto inoltre, o un delegato da lui designato all'occasione, presiede l'Assemblea. Colui che presiede nomina ogni volta un segretario con il compito di redigere un verbale.

L'Assemblea regolarmente convocata è sempre costituita.

### **Art.10 – Partecipazione alle attività dell'Assemblea**

In sede di Assemblea sono presentate e discusse le possibili linee guida e le altre proposte rilevanti per l'indirizzo delle future attività dell'Art.28-CNDU, avanzate anche ufficialmente dalle Commissioni di lavoro e dal Direttivo, in ordine di rilevanza, così da contribuire con il dialogo partecipativo a migliorare l'efficacia delle attività del Comitato "Articolo Ventotto" e arricchendo così questo di nuove idee e suggerimenti, per un'effettiva riuscita delle iniziative del suddetto.

Ogni aderente che abbia acquisito conoscenze che possano contribuire al perseguimento delle finalità dell'Art.28-CNDU o siano considerabili in ogni caso di interesse per questo è tenuto a renderne partecipe, con un intervento, l'Assemblea, la quale ne discute; tale intervento, nel caso in cui molto approfondito ed esteso, per motivi di organizzazione, dovrà essere preventivamente inserito nell'ordine del giorno.

Ogni progetto, idea od orientamento che si manifesti in Assemblea deve essere tenuto in debita considerazione dal Consiglio Direttivo nel disporre le nuove linee guida dell'Art.28-CNDU.

### **Art.11 – Commissioni di Lavoro dell'Assemblea**

Le Commissioni di lavoro convogliano, raccolgono ed organizzano le proposte dei singoli aderenti e sostenitori sviluppandole e discutendole in maniera più organica e approfondita per presentarle poi all'Assemblea e al Direttivo.

Le Commissioni fungono da ufficio operativo, consultivo e di studio e sono costituite per aree tematiche omogenee in base alle necessità presentatesi nel corso dell'attività dell'Art.28-CNDU. Esse vengono create, articolate, raggruppate o eliminate, in base alle esigenze dell'Assemblea per snellirne l'attività.

Il Presidente, durante una qualunque riunione dell'Assemblea, prende atto della necessità sopravvenuta di costituire, raggruppare o eliminare rispettivamente una nuova o una o più già precedentemente costituite Commissioni di lavoro su un determinato tema e richiede a tal fine una votazione a maggioranza dei presenti nella quale hanno diritto di voto i soli aderenti formali all'Art.28-CNDU.

Ogni Commissione è diretta da un Coordinatore nominato contestualmente alla costituzione della suddetta in base al maggior numero di preferenze espresse dagli aderenti formali presenti alla seduta dell'Assemblea tra i candidatisi a tale ruolo.

Il coordinatore registra gli aderenti formali che facciano richiesta di entrare a far parte della Commissione, in numero comunque non superiore a quindici, entro i sette giorni successivi alla costituzione di questa e tiene inoltre aggiornate le registrazioni in base alla partecipazione di questi all'attività della suddetta. Qualora vengano presentate richieste di adesione che farebbero eccedere il numero dei partecipanti oltre il numero massimo, il coordinatore è tenuto a dare precedenza ad alcuni membri rispetto ad altri in modo che la composizione della Commissione rappresenti in maniera più possibilmente proporzionale gli equilibri presenti in Assemblea, soprattutto in riferimento ai sostenitori o membri di persone giuridiche aderenti al Comitato. Non è infine possibile la presenza, all'intero di una medesima Commissione, di un numero di membri o sostenitori di un'unica persona giuridica aderente al Comitato eccedente il 33% dei componenti della stessa.

Ogni coordinatore di una commissione permanente rimane in carica un anno e per massimo tre mandati consecutivi. In qualunque momento dall'inizio del mandato, sentiti i membri della propria commissione, può nominare un segretario che, in caso di necessità dal coordinatore stesso riconosciuta, sia legittimamente e pienamente abilitato a ricoprirne le funzioni di coordinamento dei lavori della commissione in sua vece.

Il coordinatore dirige i lavori della Commissione e ne risponde agli organi dell'Art.28-CNDU. Ogni coordinatore è sempre libero in ogni caso di dimettersi.

Il Consiglio Direttivo, a seguito di una palesemente grave, scorretta o inefficiente gestione della commissione assegnatagli, può eccezionalmente rimuovere un coordinatore. In ogni caso un coordinatore venga a mancare o abbia esaurito il mandato, il Presidente è tenuto a

farne nominare uno nuovo nella successiva Assemblea secondo le stesse procedure di nomina applicate per la prima costituzione della Commissione. Il nuovo coordinatore insediato, al momento della sua nomina, è libero di scegliere se ricostituire la propria Commissione seguendo le medesime procedure per la prima costituzione o mantenere lo stesso organico già presente.

Il coordinatore di una Commissione, sentiti i membri di questa, stabilisce quando e se, in base alla natura della tematica assegnatagli, la ricerca della Commissione stessa sia terminata e di ciò da notizia al Presidente. Il Presidente valuta i risultati e, se lo ritiene, pone ai voti la soppressione della Commissione seguendo le modalità sopra esposte.

Qualora il Presidente lo ritenga necessario, per un migliore svolgimento dei lavori assembleari, può istituire direttamente una Commissione per il Regolamento da lui presieduta e con un numero di membri non superiore a dieci, scelti sempre secondo le stesse modalità con cui un qualunque coordinatore è tenuto a selezionare i membri della propria commissione, al fine di redigere e tenere aggiornato, in base a criteri di efficienza, un regolamento assembleare che integri e specifichi più dettagliatamente, rispetto al presente Statuto e comunque non in contraddizione con esso, le modalità di funzionamento delle procedure assembleari.

Non è in ogni caso possibile essere coordinatori di due commissioni né essere membro di una e coordinatore di un'altra, mentre si può essere membri di massimo due commissioni di lavoro.

## **Capo II: il Consiglio Direttivo**

### **Art.12 - Composizione e Nomina del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri amministratori eletti dagli aderenti formali all'Art.28-CNDU. Gli amministratori rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Nelle procedure di votazione, indette dal Presidente, ogni avente diritto può dare la propria preferenza a massimo due candidati.

Lo stesso Presidente sovrintende e attende alle procedure di voto e, una volta concluse, nomina amministratori i cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

In caso di necessità e al fine di rendere più facile, chiaro e trasparente l'esperimento delle operazioni di voto, il Consiglio Direttivo può, all'unanimità, deliberare un regolamento integrativo per dettagliare tali procedure, salvo e non derogando sempre quanto disposto dalle altre norme del presente Statuto.

I membri del Consiglio Direttivo uscente permangono in carica fino all'insediamento dei nuovi eletti. L'insediamento non può avvenire oltre i quindici giorni dalla nomina.

Al fine di gestire più efficacemente e con maggiore utilità i diversi settori di attività, anche solo strumentali, in cui si può impegnare il Comitato per il perseguimento dei suoi scopi, è lasciata la possibilità ai membri amministratori, dopo essersi accordati previamente a riguardo, di designare responsabili ufficialmente alcuni di loro stessi come referenti amministratori in non più di un determinato campo, diventando così i suddetti necessariamente anche portatori, all'interno del Direttivo, delle istanze a riguardo emergenti dai lavori dell'Assemblea e, in particolare, delle Commissioni di lavoro in tema.

Qualora, in corso di mandato, un membro amministratore dovesse venire meno alla sua carica verrà sostituito per il restante mandato dal candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze alle ultime elezioni tuttavia non sufficienti, allora, per entrare a far parte del Consiglio Direttivo.

Nel caso non siano individuabili rimpiazzi in base alle modalità di cui sopra, il Presidente, sentiti i restanti membri del Consiglio Direttivo, nomina d'ufficio un sostituto per il restante mandato tra gli aderenti formali all'Art.28-CNDU.

Il recesso di un ente dalla lista delle persone giuridiche sponsorizzanti non ha nessuna effetto sul mandato di un amministratore presentato da tale ente alle precedenti elezioni ed eventualmente eletto.

### **Art.13 – Convocazione, Costituzione e Deliberazioni del Consiglio Direttivo**

Il Direttivo è convocato, con indicazione di data, su richiesta della maggioranza dei suoi membri o, eccezionalmente, dal suo Presidente, secondo il criterio della maggiore disponibilità di presenza almeno 7 giorni prima.

Il Presidente redige l'ordine del giorno in base a quanto deciso nella precedente riunione del Direttivo e alle richieste degli aderenti e conclude sempre questo con il punto "varie ed eventuali", comunicandolo poi a tutti gli aventi diritto a partecipare almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o da un altro soggetto, dal suddetto delegato appositamente, e di volta in volta designato tra i membri amministratori. Colui che presiede nomina ogni volta un segretario con compito di redigere un verbale.

Il Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre membri. Salvo dove diversamente fissato, delibera validamente sulle materie di sua competenza con la maggioranza semplice dei presenti. Nella procedura di votazione in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Esclusivamente riguardo alle procedure di costituzione e deliberazione possono essere previste anche, per una migliore efficienza dell'organo, procedure di deliberazione attraverso l'uso di strumenti telematici a distanza, se approvate all'unanimità. Le delibere comunque prese in difformità con le disposizioni del presente capo non sono ritenute atti validi e vincolanti.

### **Art.14 – Competenze del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo dell'Art.28-CNDU che, tenuto in considerazione quanto emerso dai lavori dell'Assemblea e delle sue Commissioni di lavoro, stabilisce le linee guida e le attività dell'Art.28-CNDU, curandone anche la gestione.

Le competenze attribuite al Direttivo sono quelle elencate in questo articolo e nelle altre disposizioni del presente Statuto che stabiliscono a riguardo.

In particolare è competenza del Consiglio Direttivo:

- 1)** esercitare collettivamente l'amministrazione dell'Art.28-CNDU, in accordo e nel rispetto degli scopi, dei metodi e dei Principi Ispiratori di questo e delle leggi dello Stato Italiano, secondo le modalità previste dal presente Statuto, pianificando e risolvendo le proposte dell'Assemblea e le programmazioni necessarie al compimento della Premessa e del Titolo I del presente Statuto;
- 2)** elaborare ed eseguire le pianificazioni dei lavori per il conseguimento degli obiettivi dell'Art.28-CNDU, monitorandoli e rivedendoli periodicamente nell'esecuzione;
- 3)** accettare lavori e proposte che non compromettono l'esecuzione del piano di lavoro annuale come approvato e aggiornato;
- 4)** contrattare servizi anche da terzi, funzionali per il perseguimento degli scopi dell'Art.28-CNDU, sempre nel rispetto dei metodi e dei principi ispiratori di questo;
- 5)** deliberare la realizzazione di partnership con istituzioni pubbliche e private per mutua collaborazione in attività di comune interesse, come riferito e nel rispetto del Titolo I del presente Statuto;
- 6)** omologare le indicazioni redatte dei tecnici;
- 7)** disporre l'allestimento di convegni e di altre iniziative;
- 8)** approvare in generale le attività esterne in cui l'Art.28-CNDU si impegni;
- 9)** gestire le risorse finanziarie, autorizzando anche le spese, e amministrare il patrimonio del Art.28-CNDU avendo specialmente cura riguardo alla loro acquisizione, disposizione e alle prestazioni dei conti;
- 10)** stabilire l'importo del contributo di iscrizione e del suo rinnovo annuale per le persone fisiche formalmente aderenti, tenuto in ogni caso sempre conto delle disponibilità dei singoli;
- 11)** richiedere il pagamento dei contributi di cui sopra al fine di far divenire eseguibili i progetti sociali;

**12)** decidere l'ammissione di nuove persone giuridiche come sponsorizzatrici in base ai criteri e le modalità dell'articolo 6 del presente Statuto, dichiarandone anche la cancellazione dall'apposito Registro valutato il successivo venir meno dei requisiti richiesti per aderire come ente all'Art.28-CNDU o esclusivamente per altri validi e gravi motivi. Valuta inoltre, in base esclusivamente ai criteri di cui all'articolo 7, l'idoneità di ogni persona giuridica aderente al CNDU-"Art. 28" a presentare un candidato per il rinnovo del Direttivo;

**13)** dichiarare l'esclusione dal novero degli iscritti formali delle persone fisiche per gravi motivi inerenti alla manifestata incompatibilità sopravvenuta di questi con "I Principi Ispiratori" dell'Art.28-CNDU.

**14)** emanare i regolamenti in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, 21 e 22 del presente Statuto, nei limiti e secondo le modalità e le maggioranze in tali sedi richieste.

**15)** effettuare le deleghe previste dagli articoli 18 e 20 rispettivamente al Vice-Presidente e ai Coordinatori Regionali.

**16)** deliberare le modalità di svolgimento delle procedure di deliberazione attraverso l'uso di strumenti telematici a distanza nei limiti e secondo le maggioranze richieste all'articolo 13 del presente Statuto.

Qualunque pagamento, da effettuare in corresponsione per la fornitura di beni o servizi da acquisire a seguito di deliberazioni effettuate nell'esercizio dei poteri di cui ai punti sopra esposti, dovrà sempre essere disposto considerando i valori di mercato praticati nel territorio corrispondente dove prestati.

In ogni caso il Direttivo ha il dovere nei confronti dell'Assemblea e dei soggetti tutti aderenti all'Art.28-CNDU di prestare conto dell'amministrazione e delle sue attività con adeguata pubblicità, presentando anche i piani di lavoro disposti e aggiornati.

Il Direttivo può inoltre votare modifiche al presente Statuto all'unanimità ma non alla Premessa e al Titolo I, per il quale sono possibili solo integrazioni che non alterino nella sostanza gli scopi, i metodi e i principi ispiratori originari, pena lo scioglimento immediato dell'Art.28-CNDU. In tal caso il punto all'ordine del giorno deve essere comunicato ai membri dell'organo espressamente al momento della convocazione.

Ogni proposta di modifica allo Statuto deve in ogni caso obbligatoriamente essere anticipata, almeno trenta giorni prima dalla sua prevista votazione, con adeguati metodi di comunicazione a tutti gli aderenti all'Art.28-CNDU, persone fisiche o giuridiche, al fine di poterne così acquisire i pareri a riguardo e, una volta approvata la modifica, questa deve essere comunicata nella successiva Assemblea.

### **Capo III: Il Presidente**

#### **Art.15 – Elezione e Durata del Presidente**

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri amministratori in base alle sue capacità organizzative e a relazionarsi, oltre che per la sua serietà e affidabilità, restando salvo il diritto del prescelto di rifiutare la carica. L'elezione del Presidente all'ordine del giorno deve sempre esser resa nota al momento della convocazione.

Permane inoltre nella sua carica per tutto il tempo in cui rimane in carica il Direttivo che lo ha eletto. I suoi poteri sono prorogati fino all'elezione del nuovo Presidente.

In caso il suddetto, per qualunque motivo, decada prematuramente dalla sua carica, è disposta l'immediata elezione di un nuovo Presidente, previa reintegrazione di tutti i membri del Consiglio Direttivo, nel caso uno o più posti di amministratore siano vacanti nel momento in questione.

Qualora si rendesse necessario il compimento di alcuni atti di cui il Presidente sarebbe competente, nei momenti di vacanza della carica dovuti a decadenza prematura del suddetto, provvede in sostituzione il membro amministratore più anziano.

#### **Art.16 – Competenze del Presidente**

Il Presidente rappresenta l'Art.28-CNDU e presiede ai lavori dall'Assemblea e del

Consiglio Direttivo. A lui è inoltre attribuita la rappresentanza del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio.

Le competenze attribuite al Presidente sono quelle elencate in questo articolo e nelle altre disposizioni del presente Statuto che stabiliscono a riguardo.

Il Presidente redige gli ordini del giorno di Assemblea e Consiglio Direttivo e convoca i suddetti organi in base alle procedure previste dal presente Statuto. In caso di suo impedimento nomina di volta in volta e personalmente un suo sostituto.

Si impegna perché le delibere del Direttivo siano eseguite correttamente e, in casi di necessità urgente, dove non sia possibile convocare questo per una tempestiva scelta, prende, di sua iniziativa e sotto la sua responsabilità, decisioni, delle quali è tenuto però a rendere edotti gli altri amministratori quanto prima perché le ratifichino.

Sorveglia inoltre la gestione, cura materialmente l'eventuale fondo patrimoniale ed ogni materiale o documento raccolto dall'Art.28-CNDU nella sua attività, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente conserva i registri degli aderenti formali ed è tenuto ad aggiornarli e passarli alla fine del suo mandato al successore.

#### **Capo IV: Il Vice-Presidente**

##### **Art.17 - Nomina, Durata e Revoca del Vice-Presidente**

Non più di un Vice-Presidente può essere nominato dal Presidente tra i componenti del Direttivo, qualora ne ritenga necessaria l'istituzione, scegliendolo personalmente su base fiduciaria e considerandone anche le competenze, specialmente in relazione ai compiti sui quali è ritenuto debba fornire assistenza al suddetto, restando sempre salvo il diritto del prescelto di rifiutare la carica.

Il Vice-Presidente permane in carica per tutto il tempo in cui rimane in carica il Presidente che lo ha nominato, decadendo immediatamente qualora, per qualunque motivo, decada il Presidente.

Il Presidente stesso può inoltre decidere, in qualunque momento, di revocare il Vice-Presidente liberamente e senza doverne dare motivazione.

Qualora, per qualunque motivo, il Vice-Presidente decada prematuramente dal suo incarico, la carica rimane vacante fino a quando il Presidente non ritenga nuovamente opportuno di nominarne un successore.

##### **Art.18 - Poteri e funzioni del Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente si impegna a sostenere e coadiuvare il Presidente nei suoi compiti e nelle sue attività, anche di gestione e di cura del patrimonio, dei materiali, dei documenti e dei registri dell'Art.28-CNDU, al fine di renderne più facile ed efficiente la migliore realizzazione.

Il Vice-Presidente è inoltre co-responsabile insieme al Presidente della corretta conservazione dei dati, anche personali degli aderenti formali, in possesso dell'Art.28-CNDU.

I poteri e le funzioni che il Vice-Presidente esercita direttamente sono quelle che il Presidente può decidere di delegargli, tra quelle a lui stesso conferite in base al presente Statuto, spogliandosene in tal modo anche ai fini delle responsabilità. Il Presidente può tuttavia sempre decidere di revocare i poteri e le funzioni che ha delegato al Vice-Presidente, anche senza rimuoverlo dalla sua carica, e riservarsi, contestualmente o in seguito, la facoltà di delegargliene di nuovi.

Il Direttivo può decidere di conferire direttamente al Vice-Presidente, di volta in volta, il compito di portare ad esecuzione determinate delibere, nei casi in cui lo ritenga opportuno o utile al fine di una migliore attuazione di queste.

Il Vice-Presidente, in ogni caso, si impegna sempre perché le deleghe e gli incarichi attribuitigli siano portati a compimento correttamente e, in casi di necessità urgente, dove non sia facilmente possibile altrimenti, prende, di sua iniziativa e sotto la sua responsabilità, decisioni, delle quali è tenuto però a rendere edotti gli altri amministratori quanto prima perché le ratifichino.

Il Vice-Presidente, anche revocato dall'incarico o semplicemente da determinati compiti precedentemente attribuitigli, rimane in ogni caso responsabile degli atti che ha compiuto nell'esecuzione delle sue funzioni.

### **Capo V: Il Coordinatore Regionale**

#### **Art.19 – Nomina, durata e revoca dei Coordinatori Regionali**

Qualora se ne renda necessaria o utile la designazione al fine di perseguire un più efficace azione sul territorio, non più di un Coordinatore regionale può essere nominato per ogni Regione italiana nella quale si stia esplicando l'attività del Comitato. È deputato alla sua nomina il Direttivo, il quale seleziona tra gli iscritti all'Art.28-CNDU l'incaricato, non necessariamente già ricoprente alcun altro incarico, in base alla sua serietà, affidabilità, capacità di coordinamento e mobilità sul territorio della regione in questione, restando comunque salvo il diritto del prescelto di rifiutare la carica. L'intenzione di effettuare la votazione finalizzata alla nomina del Coordinatore, oltre a dover esser sempre resa nota ai membri amministratori al momento della convocazione del Direttivo nella quale è prevista, deve essere sempre preceduta da una riunione dell'Assemblea, appositamente ed eccezionalmente convocata nel capoluogo della Regione in questione e con tale punto necessariamente all'ordine del giorno, nella quale raccogliere possibili candidature ed analizzare, riguardo ai possibili nominativi da tenere in considerazione, le opinioni degli aderenti.

Il Coordinatore permane in carica per tre anni ed è rieleggibile per massimo tre mandati consecutivi. I suoi poteri sono prorogati fino all'elezione del nuovo Coordinatore.

Qualora, in corso di mandato, venga accertato che un Coordinatore abbia compiuto atti od azioni, anche in una sola occasione, i quali siano ritenuti dagli amministratori sufficienti per comprometterne la serietà o l'affidabilità, il Direttivo può revocarlo con deliberazione adottata all'unanimità.

Nei casi di cui sopra, il Direttivo può decidere di provvedere alla nomina di un nuovo Coordinatore, sempre però attuando tutte le procedure previste dal presente articolo.

#### **Art.20 – Poteri e funzioni dei Coordinatori Regionali**

Il Coordinatore Regionale è strumento di raccordo tra aderenti persone fisiche e giuridiche sul territorio e gli organi centrali del Comitato. Egli rappresenta infatti l'organo distaccato e decentrato dell'Art.28-CNDU. Le sue attività devono essere finalizzate ad incentivare una partecipazione maggiormente sentita degli aderenti sul territorio, così da ottenere, grazie a questa ed anche alla propria azione diretta, un più efficace perseguimento degli scopi del Comitato.

Ogni Coordinatore Regionale esercita i poteri e le funzioni di cui al presente articolo esclusivamente riguardo al territorio regionale in riferimento al quale è stato nominato.

Il Coordinatore si impegna anche al fine di eseguire sul territorio di sua competenza quanto stabilito dal Direttivo ed esercitare le deleghe dal suddetto conferitegli nella maniera più efficace possibile per il perseguimento degli scopi del Comitato.

Il Coordinatore regionale presiede il Coordinamento regionale di cui all'articolo 21.

### **Titolo IV:**

#### **Distaccamenti locali del CNDU-“Art. 28”**

#### **Art.21 – Coordinamenti regionali**

Il Coordinamento regionale di ciascuna Regione è presieduto dal Coordinatore regionale della stessa e si costituisce automaticamente nel momento in cui il suddetto è nominato. Questo raccoglie le persone aderenti al Comitato all'interno del territorio di riferimento e si configura come spazio naturale in cui il Coordinatore ha il dovere cogliere le istanze e collaborare con i

membri attivi, al fine di sollecitarne la partecipazione ed organizzare al meglio le sue azioni. Il Direttivo, con apposita delibera approvata all'unanimità, può dettare un regolamento che contenga disposizioni quadro più concrete ed uguali per i coordinamenti di tutte le regioni, al fine di valorizzazione quanto più possibile questo istituto partecipativo.

### **Art.22 – Circoli distaccati locali**

Il Consiglio Direttivo può emanare all'unanimità un regolamento che detti, qualora ve ne fosse sentita chiaramente la necessità, disposizioni quadro per la costituzione di circoli distaccati locali dell'Art.28-CNDU, i quali facilitino il perseguimento degli scopi del Comitato e rendano più facili ed efficaci le attività di sensibilizzazione, dibattito e partecipazione diretta a questo, sempre nel rispetto del Titolo I del presente Statuto.

Il Direttivo stesso deve approvare la costituzione di ogni singolo circolo, il quale può essere costituito anche presso la sede di una persona giuridica, purché già aderente all'Art.28-CNDU.

Per l'esercizio dei poteri di cui sopra è sempre richiesta preventivamente l'informativa agli aderenti formali all'Art.28-CNDU, singolarmente o in sede di Assemblea, per sondarne le opinioni a riguardo.

## **Titolo V:**

### **Patrimonio dell'Art.28-CNDU e sua Amministrazione**

#### **Art.23 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Art.28-CNDU è formato:

- 1.** dal fondo di dotazione iniziale costituito dai versamenti effettuati dai fondatori;
- 2.** dai contributi sociali effettuati dalle Persone Aderenti in base al Titolo II del presente Statuto;
- 3.** da elargizioni e contributi volontari e straordinari da parte di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche, anche già aderenti all'Art.28-CNDU;
- 4.** da eventuali donazioni e lasciti testamentari;
- 5.** da eventuali entrate derivanti dall'esercizio di attività connesse agli scopi istituzionali di cui il Titolo I del presente Statuto;
- 6.** da eventuali redditi derivanti dallo sfruttamento del suo patrimonio.

#### **Art.24 – Versamenti e accettazioni di elargizioni e di donazioni**

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota del versamento, detta contributo, minimo da effettuarsi per l'adesione e il sostegno all'Art.28-CNDU, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 14 del presente Statuto.

Per l'adempimento dei compiti dell'Art.28-CNDU è il Consiglio Direttivo che amministra e dispone del patrimonio di cui all'articolo sopra.

Le donazioni e le elargizioni all'Art.28-CNDU possono essere fatte sotto forma di denaro, di tempo di lavoro, di beni e tramite costituzione di beni in comodato.

L'Art.28-CNDU non potrà ricevere donazioni, contributi o sovvenzioni che possano compromettere la sua indipendenza ed autonomia, nei confronti soprattutto degli eventuali donatori o sovvenzionatori. È inoltre espressamente proibito l'uso della denominazione sociale, anche in atti che pure possano avere a che fare con il Comitato Nazionale per i Diritti Umani "Articolo Ventotto", per obbligazioni relative ad affari estranei alla sua missione ed obiettivi sociali, in particolare avalli, fideiussioni e cauzioni di favore

#### **Art.25 – Amministrazione del Patrimonio**

L'Art.28-CNDU in osservanza dei principi di legalità, correttezza, moralità, pubblicità, economicità e di efficienza, si impegna ad adottare metodi per una gestione amministrativa trasparente, volti ad inibire il rischio che aderenti o terzi possano ottenere o anche solo

adoperarsi per perseguire, in qualunque modo, benefici o vantaggi, individuali o collettivi, istituendo a tal fine anche registri degli aderenti, delle entrate e delle uscite e documentando reso conti e fatture.

Il Direttivo è obbligato a rimborsare amministratori e mandatari, appositamente incaricati, per spese documentate e che legittimamente siano state effettuate in esecuzione di regolari atti vincolanti, disposti da organi dell'Art.28-CNDU a ciò autorizzati dal presente Statuto o dalle leggi civili.

Sono poi disposte corresponsioni per tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, forniscano beni o servizi specifici all'Art.28-CNDU di qualunque natura tra quelli identificabili dall'articolo 14 del presente Statuto, non inquadrabili tra le prestazioni o donazioni di natura volontaria degli aderenti, e legittimamente già deliberati dagli organi a tale compito deputati dal presente Statuto o dalle leggi civili.

Il Direttivo è obbligato a tali rimborsi e corresponsioni in tempi accettabili, da valutare sulla base degli usi commerciali in riferimento ad ogni singola operazione.

### **- Disposizioni Finali -**

#### **Art.26 – Rinvii alla Legge**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o che è solamente accennato dal presente Statuto si applicano le corrispondenti disposizioni di legge in materia ed eventuali future integrazioni.

In nessun caso di scioglimento dell'Art.28-CNDU si potrà acconsentire alla richiesta di rimborso o di restituzione di quanto elargito a questo a titolo di versamento o donazione.

Considerato l'articolo 42 del codice civile, in caso di scioglimento dell'Art.28-CNDU tutto il patrimonio del suddetto sarà devoluto ad un ente non a scopo di lucro, impegnato nella promozione e nel sostegno delle tutele a favore dei Diritti Umani, da identificarsi esplicitamente nella stessa delibera del Direttivo che abbia deliberato lo scioglimento dell'Art.28-CNDU in base all'articolo 2 del presente Statuto.

- **APPENDICE** -

**Documento Etico per la Progettazioni e le Pianificazioni delle Attività Sociali e Pubbliche del "Articolo Ventotto" Comitato Nazionale per i Diritti Umani.**

Il Comitato Nazionale per i Diritti Umani "Articolo Ventotto" tiene presente come parametro etico, valutativo anche della convivenza associativa, e criterio guida per ogni aspetto di progettazioni, pianificazioni e azioni sociali e pubbliche, i Criteri per il Giudizio del Valore.

Anche ogni progetto sociale ed ogni iniziativa politica ed economica dell'Art.28-CNDU è preso atto debbano essere sottoposti a tali giudizi.

Il Consiglio Direttivo stesso compie sempre un attento esame delle valutazioni che è tenuto ad effettuare per ricercare e monitorare soprattutto in che misura progetti ed azioni proposte contribuiscano, considerati in ogni caso i criteri di efficienza, efficacia ed effettività, al fine ultimo dell'Art.28-CNDU e cioè di mettere ogni membro, dell'Art.28-CNDU stesso e, della Società Civile in grado di divenire **Individuo** realizzato e creatore di valori, risultato effettivo dell'elaborazione di progetti ragionati e del compimento di azioni coerenti entrambi tra loro coordinati ed eseguiti in vista del miglioramento di se stessi e della società tutta.

**I Criteri per il Giudizio di Valore:**

- 1.** Il giusto e lo sbagliato sono una cosa, il bene e il male sono tutt'altra. In una cattiva compagnia infatti il male è giudicato giusto mentre il bene sbagliato. Chi disprezza l'uomo onesto, chiamandolo malvagio, ha una personalità distorta;
- 2.** Non è saggio ed utile essere sviati da un giudizio del tipo "è bello, mi piace" o "è brutto, non mi piace", e non riflettere sul proprio guadagno o sulla propria perdita. Ancora meno saggio è dimenticare cos'è il bene o il male;
- 3.** Aderire ai principi di bene e male senza considerare il proprio guadagno e le proprie perdite è puro idealismo. È facile da predicare, ma difficile da mettere in pratica;
- 4.** È negativo essere sviati dal guadagno e dalla perdita senza considerare il bene e il male;
- 5.** Non è saggio essere troppo preoccupati per interessi immediati e non tenere presenti gli obiettivi a lungo termine;
- 6.** È male evitare di fare del bene, ed è un bene evitare di fare del male. Benché meno decisivo dell'azione compiuta, anche il non agire può risultare buono o cattivo;
- 7.** Nelle proprie possibilità di azione un bene più piccolo paragonato ad un bene più grande è in realtà male ed un male minore, contrapposto ad un male maggiore, è considerabile nei fatti concreti bene;
- 8.** Un male minore diventa più grave quando è commesso da una persona molto rispettata nella società. Peggio ancora, ovviamente, quando una simile persona commette un male maggiore;
- 9.** La verità è quella che è mentre il valore nasce dalle relazioni tra la vita umana ed il suo ambiente, sociale e naturale. La verità oggettiva, di per se, non ha alcuna influenza diretta sulla felicità personale, mentre, il valore sì;
- 10.** Chi non riesce a capire questo pur semplice genere di ragionamenti è illuso, chi li capisce ma non li mette in pratica è un codardo.